



## COMUNE DI CALDAROLA Provincia di Macerata

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 74**

### **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 70 DEL 06-08-2021**

**Oggetto: DIVIETO DI FUMO IN AREE GIOCO PER BAMBINI, GIARDINI E PARCHI PUBBLICI**

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di agosto, il Sindaco Giuseppetti Luca Maria

Premesso che:

Il fumo di tabacco è tra i più gravi problemi di salute pubblica al mondo rappresentando una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione;

E' stato verificato che nei parchi pubblici della città è uso fumare e i residui delle sigarette spesso vengono gettati a terra senza riguardo, inquinando le aree pubbliche;

I comportamenti di cui detto provocano pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana delle aree verdi;

Il Comune di Calderola è inoltre impegnato nella promozione di comportamenti responsabili e consapevoli che contribuiscano a rendere il paese più vivibile e pulito, a misura di tutti gli abitanti e con particolare attenzione alle fasce protette, deboli o svantaggiate;

Al fine di garantire una maggiore tutela della salute appare di primaria importanza, oltre che assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo al chiuso, prevedere una regolamentazione sul fumo anche per le aree all'aperto con particolare riferimento ai luoghi frequentati da minori e da donne in stato di gravidanza;

Si reputa quindi necessario tutelare la salute dei bambini che più frequentemente utilizzano spazi e parchi pubblici, ma anche far sì che gli adulti si conformino a stili di vita più orientati alla salvaguardia della salute e più rispettosi dell'ambiente e degli spazi della comunità;

Il divieto di fumo in tal caso riguarda ambiti territorialmente circoscritti e ben delimitati e quindi l'imposizione risulta congrua rispetto alle finalità da perseguire e non irragionevolmente indeterminata;

Considerato quanto già previsto dall'art. 51 della legge 16/01/2003, n. 3 in merito al divieto di fumo nelle "aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istituzione e di formazione" al fine di garantire una maggiore tutela della salute dei giovani e dei bambini;

Visto il comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto inoltre l'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 che stabilisce i limiti edittali delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali;

ORDINA

E' fatto divieto di fumare nelle aree destinate al gioco dei bambini, nei giardini e parchi pubblici del territorio comunale.

AVVERTE

che, fatta salva l'applicazione di norme penali o di altre norme speciali in materia, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecunaria da 25,00 euro a 500,00 euro, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di 50,00 euro.

DISPONE

- che della presente ordinanza venga data comunicazione mediante affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo Pretorio e al sito internet del Comune;
- che la Polizia Locale e tutte le altre Forze dell'Ordine svolgano le funzioni di vigilanza alla presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. delle Marche entro 60 giorni dalla comunicazione dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla medesima data.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Giuseppetti Luca Maria